



CORTE DEI CONTI

Deliberazione n. 74/2020/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa	Stefania CALCARI	Referendario
Dott.ssa	Rosita LIUZZO	Referendario relatore

Nella camera di consiglio del 23 giugno 2020

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTA la disposizione di cui all'art. 85, comma 3, lett. e) del decreto legge n. 18/2020, convertito in legge n. 27 del 24 aprile 2020, che consente lo svolgimento delle camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati

partecipanti da remoto e che prevede che *"Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge"*;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

VISTI i decreti 25 marzo 2020 n. 2, 15 aprile 2020 n. 3 , 4 maggio 2020 n. 4 e 16 giugno 2020 n. 5, con cui il Presidente ha adottato le misure organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione fino all'11 maggio 2020 nel rispetto delle *"nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile"* in attuazione dell'art. 85 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, prevedendo, tra l'altro, lo svolgimento delle Camere di consiglio in remoto, con l'utilizzo dei programmi informatici per la videoconferenza;

VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2017 e i relativi questionari;

VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie n. 12/SEZAUT/2019/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2018;

VISTE la delibera n. 22/2018/SRCPIE/INPR con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2018, e la delibera n. 17/2019/SRCPIE/INPR con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2019;

VISTE le relazioni in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2017, 2018 redatte dall'Organo di revisione del **Comune di Bioglio**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTE le note trasmesse dal Magistrato istruttore al Comune di Bioglio;

VISTE le note di risposta trasmesse dal Comune di Bioglio;

VISTA la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore;

VISTA l'ordinanza n. 38 del 2020 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, svolta in videoconferenza effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei conti, con collegamento dei membri del collegio dai propri domicili;

UDITO il relatore, Dott.ssa Rosita Liuzzo;

PREMESSO

La legge 23 dicembre 2005 n. 266, all'art. 1 co. 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, finalizzato all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati.

L'art 3, comma 1 lett. e), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148-bis, il quale prevede che *"Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti"*.

Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che *"i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*.

Inoltre, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno"* gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Come precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 60/2013 (e ribadito nelle successive sentenze n. 39/2014 e 40/2014), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, diretti ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti.

Ferma la normativa richiamata, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3, del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli enti tali irregolarità contabili, soprattutto, se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

In via preliminare, viene esaminata la questione relativa alla valida costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento Microsoft Teams.

Al riguardo, si osserva che la riunione dell'organo giudicante mediante collegamento telematico è espressamente consentita dal legislatore che, in base al combinato disposto degli artt. 84, comma 6 e 85, commi 1 e 3, lett. e), prevede lo svolgimento sia delle udienze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di coniugare le esigenze di regolare lo svolgimento delle funzioni, anche di controllo, intestate alla Corte dei conti con le misure di sicurezza necessarie per contrastare l'emergenza sanitaria per COVID-19.

La ratio della disciplina sopra richiamata è quella di evitare il blocco dell'attività magistratuale, ove lo svolgimento della medesima possa avvenire con modalità atte a

ridurre l'esposizione al pericolo della salute dei soggetti interessati (rappresentanti dell'ente, magistrati, personale amministrativo, utenti degli uffici).

Ciò premesso, dall'esame delle relazioni dell'Organo di revisione sui rendiconti degli esercizi 2017 e 2018 del Comune di Bioglio sono emerse alcune criticità attinenti ai seguenti profili:

1. Gestione della cassa e utilizzo di anticipazioni di tesoreria;
2. Errata contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria;
3. Parte vincolata del risultato di amministrazione;
4. Verifica degli equilibri;
5. Risultato di amministrazione – FCDE;
6. Residui attivi e passivi di parte capitale;
7. Indebitamento;
8. Saldi di finanza pubblica;
9. Parametri obiettivi di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
10. Indicatore di tempestività;
11. Organismi partecipati

Le suindicate criticità sono state formalmente segnalate all'Ente con apposite schede di sintesi, invitandolo a fornire le proprie deduzioni ed ulteriori chiarimenti.

L'Ente ha dato riscontro alle predette richieste mediante l'invio di note di risposta a firma del responsabile del servizio economico finanziario.

A seguito dell'esame effettuato sulla documentazione pervenuta, il Magistrato istruttore ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esame collegiale e, per questo motivo, ha chiesto al Presidente della Sezione di fissare apposita adunanza.

*** **

Ciò premesso, e precisando che il controllo ha avuto ad oggetto l'esame dei rendiconti degli esercizi finanziari anni 2017 e 2018, si riepilogano di seguito le principali irregolarità, individuate dalla complessiva attività istruttoria svolta dal Magistrato istruttore.

1. Anticipazioni di tesoreria

a) Gestione della cassa e utilizzo di anticipazioni di tesoreria

Il Comune di Bioglio ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria sia nell'esercizio 2017 sia nell'esercizio 2018, secondo il seguente schema:

Esercizio	2017	2018
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	386.963,05	349.350,50
Importo di anticipazione non restituita	132.124,64	239.199,73
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	322 giorni	365 giorni
Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata	250.409,99	328.406,00
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	2.628,20	4.335,86

Fonte dati: relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2018

Dalla lettura dello schema riportato emerge che, alla fine dell'esercizio 2017, l'Ente si trovava in presenza di un'anticipazione di tesoreria da restituire pari ad euro 132.124,64, corrispondente alla differenza tra le riscossioni del titolo 7 "*Anticipazioni da istituto tesoriere* (pari ad euro 932.310,92)" e i pagamenti del titolo 5 "*Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere* (pari ad euro 800.186,28)" e in presenza di un fondo cassa iniziale positivo. Nel medesimo esercizio, inoltre, il ricorso all'anticipazione si è protratto per 322 giorni, con uno scoperto massimo giornaliero di euro 250.409,99 e con la maturazione, a fronte dell'anticipazione utilizzata, di interessi passivi per euro 2.628,20.

La criticità rilevata non appare superata, ma al contrario si è aggravata, negli esercizi successivi. In particolare, dall'esame dei dati del rendiconto 2018 risulta il reiterato ricorso all'anticipazione di tesoreria da restituire, al 31.12.2018, per un importo pari ad euro 239.199,73, corrispondente alla differenza tra le riscossioni del titolo 7 "*Anticipazioni da istituto tesoriere* (pari ad euro 946.448,30)" e i pagamenti del titolo 5 "*Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere* (pari ad euro 839.373,21)" considerando anche la quota non restituita nell'esercizio precedente. Nel medesimo esercizio, per di più, il ricorso all'anticipazione si è protratto per 365 giorni, con uno scoperto massimo giornaliero di euro 328.406,00 e con la maturazione, a fronte dell'anticipazione utilizzata, di interessi passivi per euro 4.335,86.

Infine, dalla consultazione dei dati SIOPE al 31/12/2019, è emerso che il fondo cassa risultava ancora non ricostituito e, a fronte di tale evidenza, l'Ente, con nota del 25.02.2020, ha confermato che l'anticipazione si è protratta per tutto l'anno (2019),

con uno scoperto massimo di euro 319.413,70 e interessi passivi complessivi per euro 5.220,30.

A seguito della contestazione della criticità in argomento, l'Ente ha affermato che la crisi di liquidità e il conseguente ricorso all'anticipazione di tesoreria sono in gran parte riconducibili alla necessità di dover anticipare, in termini di cassa, spese in c/capitale finanziate dalla Regione in relazione alla realizzazione di un piano di edilizia residenziale. Si tratterebbe della realizzazione di opere di edilizia residenziale a fronte delle quali il Comune vanterebbe un credito nei confronti dell'A.T.C. Piemonte Nord (Agenzia Territoriale per la casa del Piemonte Nord), delegata dalla Regione Piemonte per la gestione di tali interventi, per un importo pari ad euro 449.312,13. Tale ultimo importo sarebbe a residuo, alla fine dell'esercizio 2018, rispetto alla somma iniziale del contributo di euro 2.637.154,94. Con riferimento a tali interventi e alla necessità di procedere al loro pagamento, l'Ente riferisce, altresì, che *"Il mancato pagamento delle fatture avrebbe esposto l'ente a pretese risarcitorie"* da parte dei creditori e che, al fine di contrastare il potenziale danno derivante sia da tali pretese che dalla sospensione dei lavori, il Comune ha dovuto dare corso negli esercizi 2017 e 2018 a pagamenti di somme rilevanti a favore dell'impresa aggiudicatrice dei lavori. Inoltre, l'Ente conferma tale causa anche in relazione al ricorso all'anticipazione di tesoreria avvenuta nell'esercizio 2019. Si precisa, infatti, che A.T.C. avrebbe dovuto provvedere al versamento della somma di euro 218.800,65 entro la fine del mese di febbraio 2020, a seguito della riscossione della medesima somma da parte della Regione Piemonte e, in merito alla riscossione del credito *de quo*, l'Ente assicura il costante monitoraggio, riferendo anche di aver provveduto a tutte le operazioni di rendicontazione.

In relazione alle motivazioni attinenti all'esposizione di cassa, inoltre, l'Ente dichiara che *"[l]e ultime due amministrazioni hanno provveduto in meno di 10 anni alla progettazione, alla realizzazione e al pagamento delle opere. Gli stati finali di importi anche significativi non sono ancora stati corrisposti al pari di altri crediti relativi a bandi pubblici cui il Comune ha partecipato e per lavori realizzati tali ritardati pagamenti non fanno venire meno la sussistenza di detti residui"*. Inoltre, relaziona in merito ad altri residui afferenti opere, rispetto ai quali sottolinea la necessità *"di chiudere le situazioni contabili successivamente alla verifica da parte degli enti finanziatori"*. Dichiara, altresì, che: *"Allora sarà possibile avendo contezza dell'effettiva esistenza di residui inesigibili provvedere alla loro eliminazione, cosa che avverrà a pratiche concluse. Si rappresenta che quand'anche se ne ravvisasse l'inesigibilità l'Amministrazione Comunale ha dimostrato di provvedere alla cancellazione dei residui sia attraverso economie gestionali e ha provveduto negli anni a vincolare interamente gli avanzi di*

amministrazione che coprono adeguatamente eventuali opere di ulteriore ripulitura che negli ultimi anni è stata imponente, oltre che di eventuali scoperture di cassa derivanti”.

Infine, con riferimento alle azioni poste in essere per migliorare la situazione di cassa, l'Ente dichiara di aver provveduto ad aumentare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e di aver intrapreso azioni per il contrasto dell'evasione tributaria con conseguente recupero delle relative somme. In particolare, l'Ente assicura un miglioramento della situazione di cassa entro il mese di giugno 2020 per effetto delle seguenti riscossioni:

- ✓ euro 218.800,65 da A.T.C.;
- ✓ circa 35.000,00 euro quale prima rata TARI;
- ✓ circa 30.350,00 euro quale anticipo risorse anno 2020 dal Ministero dell'Interno;
- ✓ circa 126.623,00 euro quale prima rata FSC anno 2020 dal Ministero dell'Interno;
- ✓ circa 85.000,00 euro quale prima rata IMU;
- ✓ riscossioni in c/capitale per interventi di riqualificazione energetica e manutenzione stradale e di regimazione acque finanziate con proventi da GSE e contributi regionali.

Alla luce di quanto fino ad ora esposto, il ricorso all'anticipazione di tesoreria nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Anticipazione di Tesoreria non restituita al termine dell'esercizio	132.124,64	239.199,73	142.597,89
Giorni di utilizzo	322	365	365
Scoperto massimo giornaliero	250.409,99	328.406,19	319.413,70
Interessi passivi	2.628,20	4.335,86	5.220,30

Posto quanto sopra rappresentato, è bene evidenziare che, come si evince dal punto 3.26 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011), l'anticipazione di tesoreria è una anticipazione di cassa erogata dal tesoriere dell'ente, e, in quanto tale, non solo non costituisce debito, ma soprattutto è destinata a fronteggiare esclusivamente temporanee esigenze di liquidità destinate ad essere chiuse entro l'esercizio. In presenza di una sana gestione finanziaria, l'Ente, salvo eccezionali e temporanee esigenze contemplate dalla stessa normativa, sarà in grado di provvedere al pagamento delle spese sostenute mediante la riscossione delle

proprie entrate. Ciò, da una parte, assicurerà la tempestività dei pagamenti e, dall'altra, dimostrerà una effettiva capacità di riscossione dell'ente. Al contrario, il ricorso costante e reiterato all'anticipazione di tesoreria costituisce un indice sintomatico dell'incapacità dell'Ente di far fronte ai pagamenti con le entrate ordinarie e, dunque, la reiterazione nell'utilizzo di detto strumento costituisce un elemento negativo della sua gestione finanziaria e tradisce la ratio dell'anticipazione stessa che, come detto, è finalizzata esclusivamente a fronteggiare temporanee esigenze di cassa.

Nel caso di specie, il Comune di Bioglio, non solo ricorre all'anticipazione di tesoreria per tre esercizi consecutivi, ma per di più non provvede alla restituzione della stessa al termine dell'esercizio. Per questa ragione, la Sezione, pur prendendo atto delle dichiarazioni dell'Ente secondo cui il ricorso all'anticipazione è in gran parte riconducibile alla necessità di dover anticipare in termini di cassa spese in c/capitale finanziate dalla Regione, deve sia evidenziare la violazione del principio contabile citato sia richiamare l'attenzione dell'Ente sull'aggravio finanziario che essa determina a titolo di interessi passivi.

Quanto, infine, alle misure adottate dall'Ente al fine di migliorare la situazione di cassa entro il mese di giugno 2020, va evidenziato come, salvo il riferimento alla riscossione del credito di euro 218.800,65 vantato nei confronti di A.T.C e le azioni intraprese per il contrasto all'evasione tributaria, il Comune richiami la riscossione di entrate correnti di competenza dell'esercizio 2020 che, in quanto tali, non possono considerarsi misure atte a fronteggiare i problemi di cassa, in quanto destinate, in astratto, al pagamento di ordinarie spese relative al medesimo esercizio. La medesima considerazione può effettuarsi per le riscossioni in c/capitale a fronte delle quali dovranno essere effettuati i pagamenti delle correlate spese rimaste a residuo.

b) Errata contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria

Nel corso dell'istruttoria, sempre in relazione all'istituto dell'anticipazione di tesoreria, è stata contestata al Comune di Bioglio l'errata contabilizzazione della stessa. Invero, dall'esame dei dati contabili del rendiconto 2017, consultabili sia dalla BDAP che dal relativo certificato trasmesso al Ministero dell'Interno, risultavano sul titolo 7 "*Anticipazioni da istituto tesoriere*" accertamenti pari ad euro 935.459,55 e riscossioni pari ad euro 932.310,92, con la presenza di residui attivi conservati pari ad euro 3.148,63. I corrispondenti impegni e pagamenti del titolo 5 "*Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere*", invece, erano pari ad euro 800.186,28 con residuo passivo pari a zero. Sul punto è stato evidenziato quanto previsto dal principio

contabile 3.26, dal quale si evince che "(...) alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse", in quanto le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere, contabilizzate in un titolo appositamente istituito, non costituiscono debito dell'ente poiché destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità e, per questo motivo, da chiudersi entro l'esercizio.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, sono emersi due errori di contabilizzazione.

Il primo era relativo alla presenza di residui attivi su un titolo delle entrate che per propria natura non può generarli. Tale somma, infatti, rappresenterebbe un "credito certo, liquido ed esigibile" dell'Ente nei confronti del Tesoriere a fronte del ricorso all'istituto dell'anticipazione.

Il secondo era la registrazione di impegni per un importo inferiore rispetto all'oggetto dell'anticipazione (corrispondente alle somme accertate e riscosse) con la conseguenziale mancata conservazione del residuo passivo alla fine dell'esercizio non avendo l'Ente, nello stesso termine, restituito l'anticipazione al Tesoriere.

È stata sottolineata, inoltre, che le modalità di contabilizzazione contestate comportavano l'errata determinazione del risultato di amministrazione 2017 e la necessità di rideterminarlo nel modo seguente:

	rendiconto 2017 approvato	rettifiche per errata contabilizzazione anticipazione di tesoreria	rendiconto 2017 rettificato
Fondo cassa al 31/12	0,00		0,00
Residui attivi	1.998.869,10	- 3.148,63	1.995.720,47
Residui passivi	1.707.588,81	+132.124,64	1.839.713,45
Risultato di amministrazione	291.280,29		156.007,02
di cui parte accantonata	14.845,56		14.845,56
di cui parte vincolata	265.750,93		265.750,93
di cui parte destinata agli investimenti	0,00		0,00
di cui parte disponibile	10.683,80		-124.589,47

A fronte della segnalazione della criticità sopra rilevata, l'Ente, con la nota del 21.10.2019, ha riferito che l'importo di 132.124,64 sarebbe confluito, su indicazione del Revisore, nell'avanzo vincolato (pari ad euro 265.750,93), sebbene nella relazione al rendiconto 2017 il Revisore non abbia fatto alcun riferimento a tale operazione e

abbia riportato nella composizione del risultato di amministrazione euro 200.000,00 come *"vincoli da trasferimenti"* ed euro 65.750,93 come *"vincoli formalmente attribuiti dall'Ente"*.

Segnalato l'errore di contabilizzazione *de quo*, occorre sottolineare come l'esame dei dati contabili del rendiconto 2018 ha posto in evidenza che nel corso dell'esercizio l'Ente ha provveduto alla registrazione di impegni sul titolo 5 per la restituzione dell'anticipazione di importo maggiore rispetto ai corrispondenti accertamenti del titolo 7, in modo tale da esporre, al 31/12/2018, il residuo passivo corretto di euro 239.199,73, comprensivo di una quota parte del debito già maturato alla fine dell'esercizio precedente. Inoltre, con riferimento alla contestazione del residuo attivo, pari ad euro 3.148,63, l'Ente, nella nota del 21.10.2019, ha dichiarato di avere proceduto all'eliminazione dello stesso in sede di riaccertamento ordinario dei residui per l'anno 2018.

Rappresentato quanto sopra, questa Sezione ritiene che non trovi riscontro, nei documenti del rendiconto approvato dal Consiglio, il fatto che l'importo di 132.124,64 sarebbe confluito nell'avanzo vincolato dall'Ente (come riferito dallo stesso). Non vi è alcun elemento, infatti, che deponga in tal senso, né la composizione dell'avanzo vincolato (euro 200.000,00 come *"vincoli da trasferimenti"* ed euro 65.750,93 come *"vincoli formalmente attribuiti dall'Ente"*) né verbalizzazioni o indicazioni specifiche nella relazione dell'Organo di revisione. Per questa ragione, come si illustrerà nel paragrafo seguente, emerge la necessità di riapprovare il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione al 31.12.2017 al fine di dare evidenza al sostanziale disavanzo pari ad euro 124.589,47.

2. Parte vincolata del risultato di amministrazione

Al 31.12.2018, la parte vincolata del risultato di amministrazione era pari ad euro 25.000,00 ed era relativa ad *"altri vincoli"*. Tale quota era sensibilmente inferiore a quella indicata nel risultato di amministrazione al 31.12.2017, che ammontava ad euro 265.750,93, di cui per euro 200.000,00 per *"vincoli derivanti da trasferimenti"* ed euro 65.750,93 per *"vincoli formalmente attribuiti dall'Ente"*.

Per quanto sopra, il Magistrato istruttore invitava l'Ente a fornire esaustivi elementi di conoscenza sulla natura delle somme vincolate al risultato di amministrazione al 31.12.2017, non conservate nel risultato di amministrazione al 31.12.2018, alla luce del fatto che, nel corso della gestione, l'utilizzo di avanzo di amministrazione era stato effettuato per soli euro 40.410,00.

Sul punto l'Ente, con la nota del 25.02.2020 forniva la risposta seguente: *"Per quanto riguarda il risultato di amministrazione al 31.12.2017:*

- *vista la criticità dell'anticipazione di tesoreria e dei crediti vantati dal Comune verso la Regione Piemonte si era proceduto a vincolare la quota di avanzo derivante dai trasferimenti intesi quali contributi a rendicontazione ed i trasferimenti in conto capitale dei trasferimenti regionali (trasferimenti erogati a favore dell'Ente per una specifica destinazione determinata)*
- *visto l'alto livello del credito vantato dal Comune verso la Regione/ATC e a garanzia dell'anticipazione di tesoreria (entrate cui la legge o i principi contabili attribuiscono uno specifico vincolo di destinazione), mentre i vincoli formalmente attribuiti dall'ente erano tesi a garantire gli impegni relativi al pagamento interessi dei mutui. Nel vincolare le suddette cifre l'Ente aveva fatto riferimento al revisore del tempo vista la specificità della situazione anche alla luce della nuova contabilità."*

Dalla risposta fornita non si evince una chiara motivazione della cancellazione dei vincoli e, inoltre, sul punto (come anticipato nel paragrafo precedente) non si può ritenere valida la dichiarazione dell'Ente secondo la quale l'importo dei mancati impegni dell'anticipazione di tesoreria sarebbe confluito nella parte vincolata rendendo, quindi, neutra l'errata contabilizzazione della stessa ai fini della determinazione della parte disponibile. Ne consegue, pertanto, la necessità di riapprovare il risultato di amministrazione al 31.12.2017 per dare evidenza del disavanzo sostanziale di euro 124.589,47. Infatti, pur prendendo atto che tale disavanzo ha trovato copertura (seppur non previsto alla specifica voce di bilancio 2018 in quanto risultante a posteriori) dal momento che l'Ente ha provveduto nel corso del 2018 a registrare gli impegni non registrati nell'esercizio 2017, la Sezione evidenzia come il recupero del disavanzo debba avvenire sia per dare una reale rappresentazione del risultato di amministrazione al 31.12.2017 sia a livello di equilibri di competenza, che risultano anch'essi negativi nel 2018.

In ultimo, proprio in considerazione degli impatti che può avere sulla determinazione della parte disponibile, si richiama l'attenzione dell'Ente sull'attenta composizione del risultato di amministrazione (rigo A). A tal fine si evidenzia come l'articolo 187, comma 3-ter, del Tuel dispone che: *"Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:*

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione (...)".

È evidente, dunque, nella norma il riferimento, ai fini della costituzione della quota vincolata, alle entrate accertate e alle economie di bilancio in relazione ai casi contemplati nelle lettere (a-d) in essa espressamente previsti. Nel caso del Comune di Bioglio, invece, non si è trattato né di entrate accertate né di economie di bilancio, bensì di impegni non assunti. Pertanto, in assenza del necessario impegno di competenza, in casi analoghi a quello oggetto della presente disamina, posto che in ogni caso quanto affermato dall'Ente non ha trovato riscontro nei documenti del rendiconto, sarebbe stato più congruo lo stanziamento di un apposito accantonamento nei limiti dell'importo non impegnato. In conclusione, pertanto, la Sezione raccomanda la gestione oculata dell'avanzo vincolato, in quanto il suo ampliamento ovvero la sua riduzione non conforme a legge, consente, impropriamente, all'Ente di incidere sulla parte disponibile del risultato di amministrazione.

3. Verifica degli equilibri

Dal prospetto relativo alla verifica degli equilibri dell'esercizio 2017, consultabile dalla BDAP, risultava conseguito un equilibrio di parte corrente pari ad euro zero e un equilibrio di parte capitale pari ad euro 9.908,08, corrispondente all'equilibrio finale in assenza di movimentazioni delle partite finanziarie. L'equilibrio di parte corrente è stato raggiunto con l'utilizzo di avanzo di amministrazione per euro 63.237,47, importo che però non ha trovato corrispondenza con il prospetto delle entrate dal quale non risultava l'applicazione di avanzo nel corso dell'esercizio 2017. Al netto di tale voce, pertanto, l'equilibrio di parte corrente sarebbe stato negativo per euro 63.237,47.

Per questo motivo, nel corso dell'istruttoria, è stato invitato l'Ente a fornire esaustivi elementi di conoscenza, indicando le cause del disequilibrio di parte corrente.

Sul punto l'Ente, nella nota di riscontro dell'istruttoria del 21.10.2019, non ha fatto alcun riferimento all'applicazione o meno applicato dell'avanzo nel corso del 2017.

Anche nel corso dell'esercizio 2018, gli equilibri sono risultati negativi, invero, dall'analisi del rendiconto 2018, consultabile dalla BDAP e dal certificato trasmesso al Ministero dell'Interno, risultava un equilibrio di parte corrente pari ad euro 278.851,33, un disequilibrio di parte capitale di pari importo e, quindi, un equilibrio finale pari a zero. Tuttavia, ai fini della valutazione del conseguimento degli equilibri, va evidenziata

la mancata coincidenza tra gli accertamenti del titolo 7, pari ad euro 946.448,30, e i relativi impegni del titolo 5, pari ad euro 1.078.572,94. Tali poste contabili, di regola, non incidono sulla determinazione del risultato della gestione di competenza, in quanto le relative registrazioni dovrebbero elidersi essendo di segno opposto e di pari importo. In questo caso, però, i maggiori impegni registrati dall'Ente, pari ad euro 132.124,64, rispetto ai corrispondenti accertamenti, sono stati effettuati al fine di "regolarizzare" l'errata contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria al 31.12.2017 e sono stati finanziati con risorse correnti dell'esercizio 2018. Ne consegue che l'equilibrio di parte corrente, tenuto conto di tale importo, è pari ad euro 146.726,69. Inoltre, l'equilibrio di parte capitale è negativo per euro 319.261,33 e non per euro 278.851,33, a causa della necessità di rideterminare il risultato di amministrazione 2017, operazione che metterà in evidenza un disavanzo sostanziale e, dunque, l'impossibilità di considerare applicabile, nell'esercizio 2018, l'avanzo di euro 40.410,00 per il finanziamento delle spese in c/capitale. Infine, l'equilibrio finale è negativo per euro 172.534,64. Per questo motivo, con una integrazione dell'istruttoria, sono stati richiesti all'Ente ulteriori approfondimenti.

Con successiva nota del 25.02.2020 l'Ente non ha dato specifico riscontro e ha specificato solo le seguenti misure:

- ✓ incremento dell'aliquota dell'addizionale IRPEF, stimando maggiori entrate per circa 25.600,00;
- ✓ invio di avvisi di accertamento TARI anni 2014-2019 per un totale di euro 105.272,57;
- ✓ invio di avvisi di accertamento IMU anni 2014-2019 per un totale di euro 212.742,00;
- ✓ attivazione di procedure di mediazione per IMU anni 2014-2019 per un totale di euro 175.493,00;
- ✓ miglioramento dell'equilibrio di parte corrente mediante maggiori entrate extratributarie e riduzione di spese correnti.

In merito alla gestione di competenza, che è risultata avere valori negativi sia nel 2017 che nel 2018, la Sezione prende atto del fatto che l'Ente ha deliberato le misure suesposte. Si evidenzia, con particolare riferimento all'aumento dell'addizionale IRPEF (come indicato anche nella nota del 21.10.2019), che tale misura risulta più attinente alla risoluzione di tale criticità e solo indirettamente (come conseguenza all'incremento dei flussi di cassa) misura a sostegno dei problemi concernenti la cassa. Infine, il Collegio rileva, in relazione all'esercizio 2017, che gli equilibri devono essere rideterminati, evidenziando un disequilibrio di parte corrente di euro 63.237,47, un

equilibrio di parte capitale pari ad euro 9.908,08 e un disequilibrio finale di euro 53.329,39, in quanto l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per euro 63.237,47 non ha trovato corrispondenza con il prospetto delle entrate e sul punto l'Ente non ha fornito alcuna spiegazione.

Mentre, in relazione all'esercizio 2018, sottolinea come gli equilibri devono essere rideterminati evidenziando un equilibrio di parte corrente di euro 146.726,69, un disequilibrio di parte capitale di euro 319.261,33 e, quindi, un disequilibrio finale di euro 172.534,64. Questa considerazione è conseguenza sia delle valutazioni suesposte in ordine all'equilibrio di parte corrente sia, in ordine all'equilibrio di parte capitale, della necessità di rideterminare il risultato di amministrazione 2017, operazione che metterà in evidenza un disavanzo sostanziale e, dunque, l'impossibilità di considerare applicabile, nell'esercizio 2018, l'avanzo di euro 40.410,00 per il finanziamento delle spese in c/capitale.

4. Risultato di amministrazione - FCDE

Dall'esame del rendiconto 2018 è emerso un risultato di amministrazione di euro 45.947,23, di cui parte accantonata di euro 15.776,06, parte vincolata di euro 25.000,00 e parte disponibile di soli euro 5.171,17. La parte accantonata si riferiva, per euro 15.196,06, al FCDE.

In relazione proprio alla composizione del FCDE, con nota istruttoria è stato rilevato che dall'esame dell'allegato C) al rendiconto risultava un importo minimo da accantonare (colonna d del prospetto) pari euro 31.833,22, quindi, maggiore rispetto a all'accantonamento effettuato, pari ad euro 15.196,06. È stato, altresì, sottolineato che quest'ultimo importo corrispondeva a circa il 10% dei residui conservati del titolo 1 e 3, mentre l'importo minimo avrebbe dovuto corrispondere a circa il 21%, percentuale che sembrerebbe più congrua rispetto alla capacità di riscossione realizzata su tali entrate. Si è rilevato, inoltre, che, considerando l'importo minimo da accantonare, pari euro 31.833,22, la parte disponibile del risultato di amministrazione sarebbe dovuta risultare negativa, evidenziando un disavanzo di euro 11.465,99. È stato sottolineato, infine, che dalla prima relazione dell'Organo di revisione al rendiconto l'accantonamento a FCDE risultava di euro 10.190,06 e che *"[I]o stesso a parere del revisore risulta sottostimato, in relazione all'ammontare dei crediti vantati dal Comune"*.

Per quanto sopra, il Magistrato istruttore ha invitato l'Ente a fornire elementi di conoscenza che giustificassero il minore accantonamento a FCDE, a trasmettere copia

dei prospetti relativi ai calcoli effettuati per giungere all'importo accantonato al risultato di amministrazione, a motivare l'incongruenza tra l'importo indicato dal Revisore e quanto risultante dal prospetto di determinazione del risultato di amministrazione.

In riscontro all'istruttoria l'Ente ha dichiarato di aver proceduto su indicazione del Revisore ad un accantonamento "a *forfait*" per i residui IMU, pari ad euro 5.000,00, trattandosi di tributo in autoliquidazione che prevede la possibilità per i contribuenti di far ricorso al ravvedimento operoso.

In merito, si rammenta che il Fondo crediti di dubbia esigibilità, disciplinato nell'allegato n. 4/2, paragrafo n. 3.3, del decreto legislativo 118 del 2011, nasce con lo scopo di porre una soluzione alle problematiche concernenti l'accertamento e i rischi connessi alla mancata riscossione delle entrate di dubbia e difficile esazione. Invero, in passato, era invalsa la pratica di accertare per cassa le entrate di difficile esazione, per le quali non era certa la riscossione integrale. Tale pratica, se da un lato, consentiva di avere in cassa un importo del credito pari all'importo accertato (evitando sia di incassare un credito inferiore a quello accertato sia la formazione di residui attivi), dall'altro lato, non dava corretta rappresentazione dei crediti posseduti da un ente.

Per questo motivo, al suindicato paragrafo 3.3., si specifica che sono accertate per intero anche le entrate di dubbia e difficile esazione ed in relazione ad esse è costituito un fondo crediti di dubbia esigibilità (fanno eccezione i crediti provenienti da altre amministrazioni, i crediti assistiti da una fideiussione, le entrate accertate per cassa in base ai principi contabili e le entrate riscosse da un ente per conto di un altro, destinate ad essere versate all'ente beneficiario che dovrà accantonare il FCDE).

Tale fondo è stanziato in bilancio e previsto nel rendiconto.

È stanziato in bilancio (per la sua determinazione si valutano gli ultimi 5 anni, 3 per gli enti più virtuosi, e si opera una media tra accertamenti e incassi per ciascuna entrata) con lo scopo di sterilizzare spese potenzialmente finanziate con entrate che mai si realizzeranno, inoltre, la sua congruità andrà verificata in sede di assestamento e in sede di controllo della salvaguardia degli equilibri.

È accantonato nel rendiconto, a tutela della veridicità del risultato di amministrazione, e per la sua determinazione il principio contabile ha previsto sia un metodo semplificato (sino al 2018, sommando le risorse disponibili sulla base di quanto precedentemente accantonato con il risultato di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato e dell'accantonamento disposto in via definitiva nel bilancio di previsione, al netto delle cancellazioni dei crediti per inesigibilità) sia un metodo ordinario (sulla base della percentuale di mancate riscossioni sui residui attivi iniziali intervenute nell'ultimo

quinquennio). Inoltre, secondo quanto riportato nell'esempio 5 contenuto nell'allegato n. 4/2, se il fondo crediti di dubbia esigibilità complessivo accantonato nel risultato di amministrazione risulta inferiore all'importo considerato congruo è necessario incrementare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo crediti di dubbia esigibilità. Come già detto, infatti, l'accantonamento nella quota minima, come sopra prevista, garantisce infatti la veridicità del risultato di amministrazione e impedisce il formarsi di disavanzi occulti.

Posto quanto sopra relativamente alla natura e alla importante funzione del FCDE, in primo luogo, la Sezione rileva, in relazione alla risposta fornita dal Comune, che per i tributi in autoliquidazione è previsto dal punto 3.7.5 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria l'accertamento in termini di cassa, con possibilità di accertare entro la fine dell'esercizio gli importi riscossi entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per la sua approvazione. Il che comporterebbe l'inesistenza di residui, se non di competenza, poi regolarmente incassati nei primi mesi dell'anno successivo. In presenza di residui non accertati per cassa, invece, occorre procedere al calcolo del FCDE in modo conforme alla normativa vigente, e non incide sul calcolo del FCDE il fatto che il contribuente possa ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso. A fronte di quanto dichiarato, sembrerebbe che l'Ente non abbia proceduto ad accertamento per cassa dell'IMU (ed in quanto tale escluso calcolo del FCDE), in quanto il Comune riferisce che ha proceduto ad accantonamento "a forfait" per i residui IMU e non di non avere proceduto affatto ad accantonamento. Peraltro, a conferma, va evidenziato che dalla consultazione degli incassi SIOPE (dato rilevato fino al mese di maggio 2019) risultano riscossi come IMU euro 7.406,87, il che suggerirebbe che i residui al 31.12.2018, indicati nell'allegato calcolo del FCDE in euro 30.283,33, seppur tutti di competenza, non siano riferiti ad accertamenti effettuati per "cassa" secondo il principio contabile. Allora, se il Comune ha considerato l'IMU nel calcolo del FCDE, esso si sarebbe dovuto attenere a tutte le prescrizioni dettate dal principio contabile in ordine alla modalità di calcolo dello stesso e, dunque, avrebbe dovuto rispettare la quota minima da accantonare.

Dunque, in coerenza con quanto ora sostenuto, la Sezione, alla luce della risposta fornita dall'Ente e considerato l'importo minimo del FCDE, accerta l'errata composizione dello stesso ed evidenzia che, anche il risultato di amministrazione al 31.12.2018 deve essere rideterminato come segue, evidenziando, così, anche per il 2018 un disponibile negativo:

	rendiconto 2018 approvato	Rettifica per accantonamento minimo al FCDE	rendiconto 2018 rettificato
Fondo cassa al 31/12	0,00		0,00
Residui attivi	1.851.178,25		1.851.178,25
Residui passivi	1.805.231,02		1.805.231,02
Risultato di amministrazione	45.947,23		45.947,23
di cui parte accantonata	15.776,06	16.637,16	32.413,22
di cui parte vincolata	25.000,00		25.000,00
di cui parte destinata agli investimenti	0,00		0,00
di cui parte disponibile	5.171,17		-11.465,99

Tale operazione è, infatti, indispensabile sia per assicurare il rispetto della richiamata vigente normativa in materia di costituzione del fondo crediti dubbia esigibilità sia per garantire la veridicità del risultato di amministrazione.

5. Residui attivi e passivi di parte capitale

Dall'esame dei dati del rendiconto 2017 è emersa una capacità di riscossione complessiva pari a circa il 52%, percentuale di per sé non soddisfacente tenuto anche conto del reiterato ricorso all'anticipazione.

L'analisi ha posto in evidenza che le riscossioni delle entrate proprie di parte corrente (titolo 1 e 3) si sono attestate a più che buone percentuali rispetto ai corrispondenti accertamenti e residui iniziali (circa 92% nel 2017 e 83% nel 2018).

Vengono, invece, rilevate forti criticità sulle entrate di parte capitale (titolo 4). Su tale titolo delle entrate nel biennio 2017-2018 sono risultati i seguenti dati:

	residui iniziali + accertamenti	riscossioni complessive	residui conservati	% riscossioni su residui	% residui conservati su iniziali
2017	1.654.978,02	42.854,09	1.612.123,93	3%	97%
2018	1.723.167,50	267.151,51	1.306.267,29	16%	76%

La tabella mette in evidenza un *trend* in miglioramento nel 2018, ma con percentuali di riscossione comunque insoddisfacenti.

Anche i corrispondenti impegni e residui passivi di parte capitale (titolo 2) hanno evidenziato basse percentuali di smaltimento come di seguito esposto:

	residui iniziali + impegni	pagamenti complessivi	residui conservati	% pagamenti su residui	%residui conservati su iniziali
2017	1.511.177,52	316.343,20	1.186.998,27	21%	79%
2018	1.617.303,17	338.349,91	1.075.842,18	21%	67%

Le somme residue sono state conservate interamente alla fine dell'esercizio e non risultano reimputazioni agli esercizi successivi né contestuali di entrata/spesa né tramite la costituzione del relativo fondo pluriennale vincolato. Stessa fattispecie è stata rilevata anche in sede di rendiconto 2018, seppur per importi meno consistenti, e sul punto, infine, occorre evidenziare che dalla relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2018 risulta che "[i]l parere fornito dal revisore sul riaccertamento ordinario dei residui è negativo".

Posto quanto sopra, nel corso dell'istruttoria è stato invitato l'Ente a fornire esaurienti elementi di conoscenza in merito alle basse riscossioni del titolo 4 dell'entrata, indicando, nel dettaglio, se le corrispondenti spese finanziate siano state regolarmente rendicontate alla P.A. finanziatrice, illustrando l'oggetto di tali investimenti e l'attuale stato di realizzazione.

Con la nota del 21.10.2019 l'Ente ha fornito un riscontro solo parziale, limitandosi a rendere informazioni solo sui residui attivi verso A.T.C. (come già evidenziato nel paragrafo 1).

Per questa ragione, sono stati richiesti ulteriori chiarimenti con una seconda nota istruttoria, relativa anche all'esercizio 2018, con cui l'Ente è stato invitato a relazionare dettagliatamente sulle modalità con cui è stato effettuato il riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2018, trasmettendo il provvedimento della Giunta comunale con cui è stato deliberato e i relativi allegati, nonché copia del parere negativo rilasciato dall'Organo di revisione.

In riscontro alle richieste istruttorie, l'Ente, con riferimento alla "*certificazione del credito*" vantato nei confronti di A.T.C. per gli interventi di edilizia residenziale, ha trasmesso una copia del documento ricevuto da A.T.C., a firma di un responsabile dell'Area Tecnica, dal quale risulterebbe la seguente situazione contabile:

importo originale finanziamenti concessi	euro 2.637.154,94
importo già pagato	euro 2.048.979,48
importo ancora da pagare (ottenuto per differenza)	euro 588.175,46

L'importo del credito confermato da A.T.C. risulterebbe, pertanto, maggiore rispetto a quello attestato dall'Ente in euro 449.312,13 (con la nota del 21.10.2019) al quale si perviene con i seguenti dati:

importo originale finanziamenti concessi	euro 2.637.154,94
importo già incassato	euro 2.173.794,11
stralcio per minore entrata	euro 14.048,70
importo ancora da incassare pari al residuo attivo conservato al 31.12.2018	euro 449.312,13

Fonte dati: allegato trasmesso dall'Ente con la nota del 21.10.2019

Inoltre, dal documento trasmesso da A.T.C. risulta che, per poter procedere alla chiusura contabile del programma, è necessaria la riapprovazione da parte del Comune del "certificato di chiusura conti". L'Ente, in merito, attesta di aver "concluso tutte le attività a suo carico in termini di chiusura lavori, assegnazione alloggi e rendicontazione finale". In ultimo, sempre in relazione alla medesima posizione creditizia, si rileva che, dagli atti regionali risulterebbe una rideterminazione del finanziamento.

Oltre a ciò, l'Ente ha trasmesso, unitamente alla delibera di riaccertamento ordinario dei residui (con i relativi allegati), il successivo parere rilasciato positivamente dal Revisore e, in merito agli altri residui di parte capitale, ha fornito un elenco aggiornato al 31.12.2019.

Infine, con riferimento alla contestazione concernente il fatto che le somme residue sono state conservate interamente alla fine dell'esercizio e non risultano reimputazioni agli esercizi successivi né contestuali di entrata/spesa né tramite la costituzione del relativo fondo pluriennale vincolato, l'Ente non ha reso uno specifico riscontro.

Pertanto, alla luce della consistenza di tali residui sembrerebbe essere confermato il mancato rispetto del principio della cd. "competenza finanziaria potenziata", con mancata attivazione del FPV di spesa e/o di specifiche reimputazioni di entrata/spesa. Quindi, con riferimento a quest'ultimo aspetto, la Sezione evidenzia che il mantenimento a residuo degli accertamenti e degli impegni di competenza di parte capitale, non è coerente con il principio contabile della cd. "competenza finanziaria potenziata", disciplinato dal D.Lgs. n. 118 del 2011, secondo cui tutte le obbligazioni

giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'Ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza.

6. Indebitamento

Dall'esame della relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2018 risulterebbe un debito complessivo al 31.12.2017 di euro 985.707,72, di cui nell'esercizio 2018 è stata rimborsata una quota capitale pari ad euro 57.090,00. Residuerebbe, quindi, al 31.12.2018 un debito residuo di euro 928.617,72. Tali dati corrispondono con quanto indicato nel questionario al consuntivo 2018 (cfr. tabella 2 della Sezione II – indebitamento e strumenti di finanza derivata).

Tuttavia, da una seconda relazione del Revisore, datata il 21.05.2019, emergerebbe un debito complessivo al 31.12.2017 di euro 1.035.882,89, quote capitale mutui rimborsate nel corso dell'esercizio di euro 57.090,00 e, quindi, un debito residuo al 31.12.2018 di euro 978.792,89. Inoltre, in questa seconda relazione l'Organo di revisione, sempre con riferimento al debito esistente al 31.12.2018, riportava che *"[d]ai prospetti dei mutui forniti dal Comune non risulta corrispondenza con quanto iscritto in bilancio per quanto riguarda la quota di rimborso dei mutui per interessi e quota capitale. Il debito residuo non corrisponde con quanto indicato nello stato patrimoniale"*.

Oltre a tali dati (già non convergenti), il Magistrato istruttore ha rilevato che il debito risultante al 31.12.2017 non corrispondeva all'importo indicato alla medesima data nel questionario al consuntivo 2017, dal quale risultava pari ad euro 647.329,10. Inoltre, l'importo delle quote rimborsate era corrispondente agli impegni del titolo 4 e non ai relativi pagamenti, ai quali, invece, occorre fare riferimento per la determinazione del debito; dal rendiconto emerge che tali pagamenti sono pari ad euro 75.936,15 di cui 23.292,38 in c/residui ed euro 52.643,77 in c/competenza.

Per quanto sopra, l'Ente è stato invitato a trasmettere esaustivi elementi di conoscenza sull'effettiva consistenza del debito derivante da indebitamento, allegando la documentazione necessaria a tale verifica.

In merito l'Ente ha comunicato di aver effettuato, anche a seguito della segnalazione del Revisore, una verifica della situazione dei mutui *"anche a fronte degli aggiornamenti del software che ha previsto un allineamento automatico con il sito di Cassa Depositi e Prestiti"*. Pertanto, ha allegato la situazione del debito al 31.12.2017 e al 31.12.2018. Dal prospetto, al 31.12.2017, risulta un debito complessivo di euro

941.259,91, con una quota capitale di competenza di euro 61.754,71 e quota interessi di euro 43.652,05, mentre, dal prospetto al 31.12.2018 risulta un debito complessivo di euro 997.186,86, con una quota capitale di competenza di euro 59.024,59 e quota interessi di euro 43.709,47.

In merito a quanto riscontrato, si rileva che l'esame dei dati contabili del rendiconto 2017 evidenzia sul titolo 4 "*Rimborso di prestiti*" impegni di euro 76.829,25 e pagamenti di euro 66.746,46, di cui euro 53.536,87 relativi alla competenza ed euro 13.209,59 ai residui. Risultano, inoltre, impegni per interessi passivi di euro 43.084,86. I dati finanziari di competenza non sono, pertanto, coerenti con il prospetto trasmesso. Anche in relazione al rendiconto 2018 va evidenziato che i dati finanziari di competenza non sono coerenti con il prospetto trasmesso. Invero, dall'esame degli stessi emerge sul titolo 4 "*Rimborso di prestiti*" impegni di euro 57.090,00 e pagamenti di euro 75.936,15, di cui euro 52.643,77 relativi alla competenza ed euro 23.292,38 ai residui. Risultano, inoltre, impegni per interessi passivi di euro 47.591,53.

Posto quanto sopra, in primo luogo, la Sezione accerta l'erronea e contraddittoria compilazione delle relazioni del Revisore e dei questionari, relativi agli esercizi 2017, 2018, nelle parti relative all'indebitamento dell'Ente e, altresì, la contraddittorietà dei dati relativi alla contabilizzazione della quota capitale di competenza e della quota di interessi come rilevati nei rendiconti 2017 e 2018 e nel prospetto trasmesso dall'Ente a seguito di istruttoria.

In secondo luogo, il Collegio richiama l'attenzione dell'Organo di revisione alla corretta compilazione del questionario e alla diligente redazione della relazione, strumenti di ausilio per questa Corte, nel rispetto del ruolo di controllo e garanzia riconosciutogli dalla legge e assunto all'interno dell'Ente.

7. Saldi di finanza pubblica

Dal prospetto di monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, relativo al secondo semestre 2018 e trasmesso in copia a questa Sezione, sono emersi importi incongruenti con quelli del rendiconto. Sul punto l'Organo di revisione, nella propria relazione al rendiconto, ha segnalato la necessità di predisporre una nuova certificazione, a rettifica della precedente, che sia corrispondente alle risultanze del rendiconto e nei termini fissati dalla normativa di riferimento.

Posto quanto sopra, con nota istruttoria, l'Ente è stato invitato a trasmettere copia del prospetto di monitoraggio annuale e relativa certificazione, ritrasmessa al MEF con i dati corrispondenti a quelli del rendiconto 2018 approvato.

In riscontro, l'Ente ha confermato di non aver provveduto nei termini alla trasmissione di una nuova certificazione, riportante i dati contabili corrispondenti con quelli del rendiconto, ai sensi dell'articolo 1 comma 473 della legge n. 232 del 2016. Ha attestato, altresì, di essersi attivato (a dimostrazione è stata trasmessa a questa Sezione copia di una *e-mail* inviata al MEF, datata 25.02.2020, avente ad oggetto la richiesta di riapertura della procedura ed un documento di riepilogo dei dati corretti) al fine di trasmettere una nuova certificazione, ricorrendo la fattispecie prevista dal comma 474 dell'art. 1 suindicato, relativa al peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo, già certificato dall'Ente in data 14.03.2019.

La tabella che segue sintetizza le differenze rilevate:

dati in migliaia di euro

	dati risultanti dal monitoraggio al 31.12.2018	dati contabili da rendiconto approvato	dati risultanti dall'allegato trasmesso con nota del 25.02.2020
Avanzo di amministrazione utilizzato per spese di investimento	200	0	0
FFPPVV di entrata	0	0	0
Entrate finali	1.011	1.180	1.180
Spese finali	1.163	1.163	1.163
Saldo di competenza	48	17	17
Obiettivo di saldo finale	0	0	0
Differenza tra saldo di competenza e obiettivo	48	17	17

In relazione ai dati sopra riportati, si rileva che non è stato considerato l'avanzo di amministrazione per i rilievi già formulati nei paragrafi precedenti. Anche nel prospetto trasmesso dall'Ente tale importo non viene valorizzato.

In conclusione, la Sezione prende atto delle iniziative assunte dall'Ente al fine di trasmettere una nuova certificazione, ricorrendo la fattispecie prevista dal comma 474 dell'art. 1 suindicato, relativa al peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo, già certificato dall'Ente in data 14.03.2019.

8. Parametri obiettivi di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale

La tabella relativa ai parametri obiettivi di cui al D.M. Interno del 28.12.2018, consultabile da Finanza Locale, ha evidenziato il mancato rispetto del solo indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente minore del 22%) che si attesta a 6,88. Sul mancato rispetto di tale parametro incidono in maniera preponderante lo stanziamento di cassa previsto, sul titolo 2 delle entrate, per euro 3.156.015,35 e realizzato solo per euro 45.738,05. Su tale titolo di entrata gli stanziamenti definitivi di competenza sono di euro 3.124.639,00, mentre gli accertamenti a consuntivo di soli 246.614,44.

Inoltre, come si evince dalla consultazione della tabella su Finanza locale, anche altri parametri hanno destato perplessità. In particolare:

- l'indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti maggiore del 48%) si attesta al 29,17, ma tale calcolo dovrebbe tenere conto anche dei maggiori impegni registrati sul titolo 5 pari ad euro 132.124,64 effettuati a copertura del "*sostanziale disavanzo*" realizzato al 31.12.2017 a seguito dell'errata contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria;
- l'indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente maggiore di 0), non è stato valorizzato pur in presenza di anticipazioni di tesoreria da restituire al termine dell'esercizio;
- l'indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari maggiore del 16%) è stato riportato per 0,80, percentuale che non appare corretta se si tiene conto degli impegni per interessi e quote capitale registrati nel corso dell'esercizio e della percentuale di indebitamento pari al 6,10%;
- l'indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione riferito al totale delle entrate è pari al 48,98%, a fronte di una soglia di deficitarietà del 47%, a conferma pertanto della criticità rilevata nei flussi di cassa.

Posto quanto sopra, con nota istruttoria l'Ente è stato invitato a fornire esaustivi elementi di conoscenza in merito ai minori accertamenti del titolo 2 delle entrate rispetto alle previsioni definitive e a trasmettere il dettaglio dei calcoli effettuati a fronte di ciascun indicatore.

In riscontro alle richieste l'Ente, in luogo del dettaglio dei calcoli effettuati, ha trasmesso la tabella dei parametri con l'indicazione di valori diversi da quelli rilevabili da Finanza locale, inoltre, ha fornito la seguente risposta: "*Per quanto concerne le entrate previste al titolo II entrate si deve tenere conto dell'analisi di cui ai punti*

precedenti sui residui attivi effettuata ai punti precedenti e la relativa evoluzione nel corso del 2019 e dei relativi incassi previsti nel corso del 2020".

In relazione alla risposta fornita dal Comune la Sezione, in primo luogo, rileva una certa evasività con riferimento alle indicazioni concernenti le previsioni di competenza e di cassa del titolo 2 delle entrate. Infatti, l'Ente si limita a fornire indicazioni sulla consistenza dei residui, mentre il rilievo riguardava i minori accertamenti/incassi rispetto alle previsioni. Inoltre, si richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità di adottare tutte le misure idonee a garantire che gli incassi delle entrate proprie siano adeguati alle previsioni definitive di parte corrente e ciò anche alla luce dell'esposizione dell'Ente con la propria tesoreria, come esaminata al paragrafo primo della presente disamina.

In secondo luogo, la Sezione evidenzia la diversità dei valori, come risultanti dalla tabella trasmessa dall'Ente e come derivanti dalla tabella presente su Finanza locale, pur sottolineando la violazione di un solo parametro in entrambe le tabelle.

Per tutto quanto sopra, infine, il Collegio accerta la violazione dell'indicatore 2.8 *"Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente minore del 22%"* di cui alla tabella relativa ai parametri obiettivi di cui al D.M. Interno del 28.12.2018.

9. Indicatore di tempestività

In relazione all'indicatore di tempestività dei pagamenti, con nota istruttoria, è stato richiesto all'Ente copia del prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013 relativo agli anni 2017 e 2018.

L'Ente, ad integrazione della nota di riscontro del 21.10.2019, ha trasmesso in data 17.01.2020, un'attestazione a firma del Responsabile del Servizio economico-finanziario dalla quale risulta che l'indicatore di tempestività dei pagamenti per l'anno 2017 è pari a 82,25 giorni e per l'anno 2018 a 46,34 giorni.

Dai dati trasmessi si evince che, seppur l'indicatore 2018 appare in miglioramento rispetto al 2017, si registrano comunque tempistiche di pagamento dei debiti commerciali oltre il limite previsto dalla normativa di riferimento. Per questa ragione, con una seconda nota istruttoria, l'Ente è stato invitato a riferire in merito alle azioni poste in essere e/o programmate per la risoluzione della criticità rilevata, trasmettendo nel contempo l'indicatore di tempestività dei pagamenti relativo all'anno 2019.

In merito l'Ente ha riferito quanto segue: *"L'Ente ha subito in questi anni molti cambiamenti che hanno portato a continue riorganizzazioni degli uffici in particolare dell'ufficio tecnico (dovuto a personale mancante a vario titolo), comportando una discontinuità della fase di liquidazione delle fatture e del conseguente pagamento. L'ente grazie anche a convenzionamento con altri comuni limitrofi sta ripristinando questa situazione e si sta dotando di procedure interne sia a monte per la definizione delle tempistiche che vanno dall'assegnazione allo svolgimento delle attività alla verifica nel corso delle stesse e sia a valle dalle tempistiche e priorità dei pagamenti a fronte dell'autorizzazione della liquidazione delle fatture pervenute. Questo permetterà di tenere maggiormente sotto controllo il flusso dalla ricezione al protocollo alla fase di liquidazione fino alla fase conclusiva del pagamento e relativo monitoraggio. L'Ente nel corso del 2019 ha aderito all'Anticipazione di liquidità promossa da Cassa Depositi e Prestiti migliorando sensibilmente il trend che troverà un'accelerazione alla ricezione dei crediti così come precedentemente descritto. Si valuterà nel corso del 2020 l'adesione all'Anticipazione di liquidità prevista di cui alla comunicazione del 18.02.2020 pervenuta dalla stessa Cassa Depositi e Prestiti, qualora fosse necessario un'ulteriore accelerazione. La gestione dei pagamenti per i lavori pubblici coperti da mutui sta seguendo il normale iter verso Cassa Depositi e Prestiti".*

Inoltre, dall'allegata attestazione, relativa all'indicatore di tempestività dei pagamenti dell'anno 2019, esso risulta pari a 45,86 giorni.

Sul punto la Sezione evidenzia che l'indicatore di tempestività dei pagamenti è stato introdotto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2014 con la modifica apportata all'articolo 33 comma 1 del d.lgs. n. 33 del 2013. Quest'ultima norma, infatti, prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di pubblicare annualmente e, a partire dal 2015, anche trimestralmente un indicatore di tempestività dei pagamenti relativo ai propri tempi medi di pagamento.

Con successivo D.P.C.M. del 22 settembre 2014 sono state definite le modalità di elaborazione e di pubblicazione dell'indicatore *de quo* ed è stato specificato che l'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato *"come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento"*.

In seguito, il Ministero dell'Economia e Finanze ha fornito istruzioni operative con le mediante le circolari n. 3/2015 e n. 22/2015, precisando che *"devono essere prese in considerazione tutte le fatture pagate nel periodo, indipendentemente dalla data di*

emissione della fattura". L'indicatore di tempestività di pagamento, pertanto, è riferito e calcolato sulla totalità delle fatture che risultano pagate dall'Ente nel periodo di riferimento, siano esse fatture relative all'esercizio in corso sia fatture relative ad esercizi precedenti.

Infine, in materia, va evidenziato che la legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019) ha introdotto un nuovo obbligo (differito all'anno 2021 con l'art. 1, comma 854, della legge 27 dicembre 2019 n. 160) di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali, non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali. La recente normativa interviene anche sulle modalità di calcolo dei tempi di ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali, stabilendo che: *"l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti" è "calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente" (comma 859, lettera b) e "i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare" (comma 861)"*.

Evidenziato quanto sopra, la Sezione nel richiamare l'attenzione dell'Ente sull'importanza del rispetto della tempestività dei pagamenti nelle transazioni commerciali, evidenzia come la violazione dei termini di pagamento, da una parte, comporta per il Comune il dovere di individuare e soprattutto ad attuare misure in grado di garantire il rispetto degli stessi, dall'altra, consente al creditore di ottenere, a carico del bilancio comunale, consistenti interessi legali di mora. Infine, tali considerazioni appaiono ancora più preganti alla luce della necessità, emersa negli esercizi 2017 e 2018, di fare ricorso all'anticipazione di tesoreria, indice sintomatico dell'incapacità dell'Ente di far fronte ai pagamenti con le entrate ordinarie e di una evidente sofferenza nella propria gestione finanziaria.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, il Collegio accerta la violazione dei tempi medi di pagamento sia nell'esercizio 2017 sia nell'esercizio 2018, in quanto l'indicatore di tempestività dei pagamenti per l'anno 2017 è pari a 82,25 giorni e per l'anno 2018 a 46,34 giorni.

10. Organismi partecipati

Dall'esame della relazione dell'Organo di revisione al rendiconto 2018 è emerso che non è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

Posto quanto sopra, il Magistrato istruttore ha invitato l'Ente a fornire esaustivi elementi di conoscenza in merito a tale mancata conciliazione contabile.

Sul punto l'Ente ha riferito di essersi attivato per tempo alla richiesta dei dati contabili ai propri enti ed organismi partecipati, ma di non aver avuto riscontro. In particolare, è stato riportato quanto segue: *"Per quanto riguarda la mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati si comunica che visto che non pervengono al comune le situazioni dei debiti e crediti da parte delle società partecipate l'Ente invia la propria situazione chiedendo di verificare e rispondere al fine di procedere con le successive verifiche. Purtroppo nonostante i solleciti questa situazione non addiuvine a una soluzione"*.

In merito, va richiamato l'art. 11, comma 6, lett. J, del decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prescrive che: *"la relazione sulla gestione, da allegare al rendiconto dell'ente territoriale, deve riportare "gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie"*.

Inoltre, va evidenziato come le Sezioni Autonomie di questa Corte, con deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/QMIG, ha chiarito che: *"La disposizione dettata dall'art. 11, co. 6, lett. j), del d.lgs. n. 118 del 2011, che prevede l'inserimento nella relazione sulla gestione da allegare al rendiconto degli enti territoriali anche degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate, si conforma a principi di trasparenza e veridicità dei bilanci e mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio attenuando il rischio di emersione di passività latenti per gli enti territoriali. (...) Fermo restando la responsabilità dell'organo esecutivo dell'ente territoriale, tenuto a redigere la relazione sulla gestione allegata al rendiconto e, quindi, ad illustrare gli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate, l'obbligo di asseverazione deve ritenersi posto a carico degli organi di revisione sia degli enti territoriali sia degli organismi controllati/partecipati, per evitare eventuali incongruenze e garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori. L'asseverazione da parte dell'organo di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate è sempre necessaria, a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditori esistenti nei confronti dell'ente socio, senza previsione di compensi aggiuntivi. In caso di inerzia da parte degli organi*

di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell'ente territoriale segnala tale inadempimento all'organo esecutivo dell'ente territoriale che assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (art. 11, co. 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011). (...)”.

Da quanto sopra riportato, emerge l'importante scopo cui è finalizzato l'inserimento, nella relazione sulla gestione, degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate, in quanto rivolto ad attuare principi di trasparenza e veridicità dei bilanci e a realizzare la salvaguardia degli equilibri di bilancio, attenuando il rischio di emersione di passività latenti per gli enti territoriali. Inoltre, parimenti importante è il ruolo svolto dai revisori nell'espletamento dei propri compiti di asseverazione poiché finalizzato ad evitare eventuali incongruenze e garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori.

A fronte di queste considerazioni, la Sezione richiama il Comune al rispetto dell'art. 11, comma 6, lett. J, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e delle prescrizioni dettate dalla deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/QMIG delle Sezioni Autonomie di questa Corte e accerta la mancanza, nella relazione di gestione per l'anno 2018 allegata al rendiconto dell'ente, degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione, come previsto dall'art. 11, c. 6, lett. j), decreto legislativo 23 gennaio 2011, n. 118.

*** **

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio.

Si ritiene, peraltro, necessario riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalle Sezioni sui principali documenti contabili dell'ente, in particolare sin dall'esame del questionario inerente al rendiconto dell'esercizio 2019.

Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte

ACCERTA

- 1.** il reiterato ricorso, negli esercizi 2017 e 2018, all'anticipazione di tesoreria e la mancata restituzione di una parte consistente di essa al termine degli stessi, con conseguente maggiore aggravio rappresentato dal pagamento di interessi passivi;
- 2.** l'errata contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria che comporta la conseguenziale errata determinazione del risultato di amministrazione 2017 e la sua rideterminazione per euro -124.589,47 secondo quanto disposto in parte motiva;
- 3.** in relazione all'esercizio 2017, un disequilibrio di parte corrente di euro 63.237,47, un equilibrio di parte capitale pari ad euro 9.908,08 e un disequilibrio finale di euro 53.329,39 secondo quanto disposto in parte motiva;
- 4.** in relazione all'esercizio 2018, un equilibrio di parte corrente pari ad euro 146.726,69, un disequilibrio di parte capitale di euro 319.261,33 e un disequilibrio finale di euro 172.534,64 secondo quanto disposto in parte motiva;
- 5.** l'errata determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, indicato nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione del rendiconto di gestione dell'anno 2018, secondo quanto disposto in parte motiva;
- 6.** la violazione del principio contabile della cd. *"competenza finanziaria potenziata"*, disciplinato dal D.Lgs. n. 118 del 2011, secondo quanto indicato in parte motiva;
- 7.** l'errata e contraddittoria compilazione delle relazioni del Revisore e dei questionari, relativi agli esercizi 2017 e 2018, nelle parti concernenti l'indebitamento dell'Ente e, altresì, la contraddittorietà dei dati relativi alla contabilizzazione della quota capitale di competenza e della quota di interessi come rilevati nei rendiconti 2017 e 2018 e nel prospetto trasmesso dall'Ente a seguito di istruttoria;
- 8.** la violazione dell'indicatore 2.8 *"Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente minore del 22%"* di cui alla tabella relativa ai parametri obiettivi di cui al D.M. Interno del 28.12.2018;

9. la violazione dei tempi medi di pagamento, sia nell'esercizio 2017 che nell'esercizio 2018, in quanto l'indicatore di tempestività dei pagamenti per l'anno 2017 è pari a 82,25 giorni e per l'anno 2018 a 46,34 giorni;
10. la mancanza, nella relazione di gestione per l'anno 2018 allegata al rendiconto dell'ente, degli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione, come previsto dall'art. 11, c. 6, lett. j), decreto legislativo 23 gennaio 2011, n. 118.

INVITA

l'Organo di revisione ad una più attenta e corretta compilazione del questionario e ad una maggiore diligenza nella redazione della relazione al rendiconto;

DISPONE

1. che l'Ente provveda, sulla base delle indicazioni fornite dalla presente deliberazione, a riapprovare il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2017 al fine della rideterminazione della parte disponibile, nella misura pari ad euro -124.589,47 secondo quanto disposto in parte motiva;
2. che l'Ente, in relazione all'esercizio 2017, provveda alla rideterminazione degli equilibri, evidenziando un disequilibrio di parte corrente di euro 63.237,47, un equilibrio di parte capitale pari ad euro 9.908,08 e un disequilibrio finale di euro 53.329,39.
3. che l'Ente, in relazione all'esercizio 2018, provveda alla rideterminazione degli equilibri, evidenziando un equilibrio di parte corrente pari ad euro 146.726,69, un disequilibrio di parte capitale di euro 319.261,33 e un disequilibrio finale di euro 172.534,64;
4. che l'Ente, in relazione all'esercizio 2018, provveda alla rideterminazione del fondo crediti di dubbia esigibilità secondo quanto disposto in parte motiva;
5. che l'Ente provveda, sulla base delle indicazioni fornite dalla presente deliberazione, a riapprovare il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2018 al fine di rideterminare la parte disponibile del risultato di amministrazione nella misura pari ad euro -11.465,99.

DISPONE

che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Bioglio.

Si rammenta, infine, l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nella camera di consiglio del 23 giugno 2020, svoltasi in videoconferenza avvalendosi del collegamento in remoto.

Il Relatore

Dott.ssa Rosita Liuzzo



Il Presidente

Dott.ssa Maria Teresa Polito



Depositato in Segreteria il 23/06/2020

Il Funzionario Preposto

Nicola Mendoza

